



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 5 AGOSTO 2009

Oggetto: PROVINCIALIZZAZIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI. ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO DELLA SOCIETA' PROVINCIALE.

L'anno duemilanove addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 10,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 7867 del 31/07/2009 - O.d. G aggiuntivo, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

<i>1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale</i>			
2) BETTINI	Aurelio	14) LOMBARDI	Nino
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Renato
4) CAPOBIANCO	Angelo	16) MADDALENA	Michele
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) COCCA	Francesco	19) MOLINARO	Dante
8) DAMIANO	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DEL VECCHIO	Remo	21) RICCI	Claudio
10) DI SOMMA	Catello	22) RICCIARDI	Luca
11) IADANZA	Pietro	23) RUBANO	Lucio
12) IZZO	Cosimo	24) VISCONTI	Paolo
13) LAMPARELLI	Giuseppe		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 6-14-17-18-19-22

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BARBIERI, BOZZI, FALATO, PALMIERI-VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, sull'argomento in oggetto, di cui alla proposta allegata sotto il n.1), dà la parola al Consigliere Izzo, che ne ha fatto richiesta, il quale propone di rinviare la trattazione del punto ad una prossima seduta del Consiglio Provinciale, al fine di approfondire la problematica per giungere alla elaborazione di uno statuto condiviso da tutti i Consiglieri Provinciali. Tale attività dovrà essere preceduta dall'esperimento di una procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla individuazione di un esperto, il quale dovrà elaborare un piano di gestione.

Si dà atto che entrano in Sala i Consiglieri Molinaro e Ricciardi. Pertanto, i presenti risultano essere n.21.

Intervengono al dibattito i Consiglieri Ricci, Cataudo, Capocefalo, Lombardi Nino con richieste di chiarimenti e con suggerimenti sulle attività da porre in essere.

Conclude il Presidente Cimitile il quale, condividendo la proposta del Consigliere Izzo, precisa che, in data odierna, si è dato avvio alla procedura di costituzione della Società Provinciale che, previa elaborazione del piano e degli atti connessi posti in essere da parte dell'esperto tecnico, sarà dotata di uno statuto da sottoporre all'esame della competente Commissione Consiliare e, successivamente, in tempi brevi, all'approvazione del Consiglio. Si dà atto che il Presidente Maturo ha lasciato il Banco della Presidenza che è stata assunta dal Vice Presidente dr. Lamparelli. Pertanto i presenti risultano essere n. 20.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Vice Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la seguente proposta scaturita dal dibattito consiliare:

-Rinviare ad altra seduta Consiliare l'approvazione della proposta depositata agli atti del Consiglio, in quanto occorre approfondire la problematica.

-A tal fine si procederà ad espletare la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dell'esperto incaricato di redigere il piano industriale, il piano organizzativo della società nonché il piano di gestione della stessa. Alla luce del piano industriale elaborato, lo statuto della società sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame della competente Commissione Consiliare.

Eseguita la votazione la proposta risulta approvata con n. 18 voti favorevoli e con n. 2 astenuti: Molinaro e Ricciardi.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito della eseguita votazione,

D E L I B E R A

1)-Rinviare ad altra seduta Consiliare l'approvazione della proposta depositata agli atti del Consiglio, attesa la necessità di approfondire la problematica.

2)- Procedere all' espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dell'esperto incaricato di redigere il piano industriale, il piano organizzativo della società nonché il piano di gestione della stessa.

3)- Dare atto che si procederà, dopo l'elaborazione del piano industriale, all'approvazione da parte del Consiglio dello statuto della società, previo esame della competente Commissione Consiliare.

Il Consigliere Izzo propone l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere, con precedenza sugli altri, il p. 8 dell'o.d.g. aggiuntivo relativo all' " Acquisto antico immobile in Pietrelcina, adiacente la casa natale di San Pio". Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori da seguire, dal quale emerge la richiesta del Consigliere Lombardi Renato di porre in discussione, con precedenza sugli altri, il punto 8 del primo ordine del giorno, relativo al "Comitato Festival delle Province – Rete Italiana di cultura Popolare". Il Vice Presidente Lamparelli, tenendo conto delle valide argomentazioni a sostegno delle proposte, pone ai voti l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di trattare, prima, l'argomento relativo all'acquisto dell'immobile in Pietrelcina e, poi, quello relativo al Comitato Festival delle Province.

Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta è approvata con n. 19 voti favorevoli e n. 1 astenuto(Lombardi Renato)

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n.2.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe LAMPARELLI

N. 558

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

19 AGO. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 AGO 2009 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 08 SET. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 30 AGO. 2009

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- ☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 08 SET. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE Ter. Amb. Trasporti. Rel. Ester. _____ prot. n. _____

SETTORE Am. Ambiente _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO:

Legge regionale n.4 del 28 marzo 2007, come modificata dalla legge regionale n.4 del 14 aprile 2008, recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". Approvazione dello statuto della società provinciale per il ciclo integrato dei rifiuti.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 4 del 9.9.08
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 64 del 15 AGO. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE	REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità
di L. _____	di L. _____
Cap. _____	Cap. _____
Progr. n. _____	Progr. n. _____
	del _____
Esercizio finanziario 200__	Esercizio finanziario 200__
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO _____	IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' _____

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presa visione della proposta del Settore Territorio - Ambiente - Trasporti - Politiche Energetiche qui di seguito trascritta:

Premesso che:

- La legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, ha modificato in maniera sostanziale la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, denominata *"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*. Le modifiche introdotte trasferiscono alle Province le principali competenze in materia di rifiuti, precedentemente affidate agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e ai Consorzi obbligatori;
- In particolare, il nuovo articolo 8 prevede testualmente: *«1. Sono di competenza delle Province, nel rispetto della normativa statale vigente: a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 203... omissis.»*;
- il nuovo articolo 16, *«Disciplina e organizzazione della gestione dei rifiuti urbani»*, sostituendo il precedente, così recita: *«Per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono attribuite alle Province... omissis»*;
- il nuovo articolo 20, *«Affidamento del servizio»*, afferma: *«1. La Provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. 2. Alla Provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti. 3 la Regione trasferisce alle Province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti. 4 la Provincia, sentiti i Comuni, nel rispetto della normativa vigente, adotta apposito regolamento per l'applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione... omissis»*;
- La citata legge regionale n. 4/2008 introduce inoltre l'articolo 32 bis: *«1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle Province, che subentrano nei rapporti attivi e passivi»*;
- Secondo quanto previsto all'articolo 19 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, la fine dello stato emergenziale, dichiarata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è fissata al 31.12.2009, data dalla quale troveranno applicazione le citate disposizioni e si avvierà il passaggio verso il regime ordinario della gestione dei rifiuti urbani. Tale previsione è stata confermata dal Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, durante le audizioni di martedì 28 e mercoledì 29 luglio 2009 presso Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;

Evidenziato che:

- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ordinanza del 12 marzo 2009, n. 3746, successivamente modificata dall'ordinanza del 28 maggio 2009, n. 3775, ha individuato, come **obiettivo prioritario per la chiusura della fase emergenziale, la costituzione delle società provinciali** di cui all'articolo 20 della citata legge regionale n. 4/2007, così come modificata dalla legge regionale n. 4/2008. In particolare, l'articolo 1 dell'OPCM 28 maggio 2009, n. 3775, sostituendo l'articolo 2 dell'OPCM del

12 marzo 2009, n. 3746, afferma testualmente: «**1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria ed in prima attuazione della citata legge regionale, società a totale o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi contenuti nella norma dell'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti. 2. Alle province, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge ordinaria e dalle leggi regionali, e' attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e società private [...]. 4. Alle società provinciali di cui al comma 1, e' affidata la gestione delle discariche e dell'impiantistica, in proprietà della provincia e quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situate sul territorio provinciale; le predette società subentrano nei rapporti attivi e passivi degli attuali soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale impiegato nelle attività predette [...]. 5. Per la costituzione delle società provinciali di cui al comma 1, considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle attività ad esse facenti capo, al fine di superare lo stato emergenziale, il presidente della regione Campania, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nomina, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sentiti i presidenti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per ciascuna provincia, un **soggetto attuatore** per la costituzione delle dette società provinciali. 6. I soggetti attuatori di cui al comma 5, procedono, entro sessanta giorni dal provvedimento di nomina: alla individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della società, all'adozione del piano industriale della società, anche avvalendosi di esperti di comprovata professionalità, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]. 7. Le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono, in ogni caso, procedere alla costituzione delle società ai sensi dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, per la gestione integrale del ciclo dei rifiuti»;**

Considerato che:

- La bozza di statuto della società provinciale, trasmessa ai Consiglieri nelle precedenti settimane, è stata approfondita, discussa ed emendata attraverso il confronto nella competente Commissione consiliare, riunita nelle sedute del 29 luglio, 3 agosto e 4 agosto 2009;
- Risulta di fondamentale importanza acquisire le professionalità più adeguate per procedere alla individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della società e all'adozione del piano tecnico, industriale ed organizzativo della società, secondo lo spirito e la lettera delle citate OPCM;

Rilevato:

il ruolo strategico del Comune di Benevento, sia per dimensioni demografiche sia per la presenza dell'Azienda Speciale Igiene e Ambiente, il cui capitale è interamente detenuto dal Comune della città capoluogo;

Visti:

- La nota del 27 luglio 2009, prot. N. 22154, del Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato, avv. Ettore Figliolia, avente ad oggetto "Costituzione delle società provinciali", che afferma: «Con riferimento alla più volte rappresentata **ineludibile esigenza di procedere alla costituzione delle società provinciali** [...], è assolutamente necessario per questa Amministrazione straordinaria acquisire idonei elementi informativi sulle iniziative sino ad oggi praticate per dare concreta attuazione al [...] quadro normativo di riferimento. Specificamente, va rilevato che la prevista possibilità di nomina regionale dei soggetti attuatori [...], non esclude affatto che le Autorità provinciali, per quanto previsto dal successivo comma 7, provvedano direttamente all'evasione degli incombeni di competenza, allo scopo di addivenire, con ogni urgenza, alla costituzione delle predette società. Per quanto precede, tenuto conto che i processi di stabilizzazione del personale di cui trattasi debbono necessariamente concludersi in tempo utile rispetto alla tempistica di legge inerente all'attuale fase emergenziale, si prega di fornire urgentemente le relative informazioni»;
- L'ulteriore nota a firma dello stesso avv. Ettore Figliolia, pervenuta in data 29 luglio 2009, prot. N. 22397, nella quale si afferma di condividere la scelta dell'Amministrazione provinciale di procedere alla individuazione di un esperto di comprovata competenza, che possa predisporre il piano tecnico, industriale e organizzativo della società, al contempo «esprimendo sin da ora la piena disponibilità di questa Struttura emergenziale a dare il supporto richiesto al fine di procedere celermente nel percorso strategico già avviato da codesta Amministrazione provinciale»;
- La relazione illustrativa a firma dell'assessore Gianluca Aceto, che si allega integralmente alla presente proposta di delibera consiliare;
- Lo statuto, allegato integralmente alla presente proposta di deliberazione consiliare, con il quale si costituisce la società a responsabilità limitata "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.", CON ACRONIMO "S.AM.TE. S.R.L.", e si fissano ruoli, funzioni ed organizzazione della suddetta società;

DELIBERA:

1. di approvare lo statuto della società provinciale per il ciclo integrato dei rifiuti, denominata S.AM.TE. (Sannio Ambiente e Territorio) srl;
2. di dare mandato al Presidente, alla Giunta e al responsabile del Settore competente per l'adozione di tutti gli atti necessari alla costituzione della predetta società e, in particolare, per la predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico per la selezione di un esperto di comprovata esperienza e competenza cui affidare la redazione del piano tecnico, industriale ed organizzativo della società, anche ai sensi della legge n. 244/2007 e s.m.i.;
3. di dare mandato all'esperto di cui trattasi di presentare la proposta di piano tecnico, industriale ed organizzativo entro 90 giorni dalla nomina. Tale proposta sarà riportata alla valutazione del Consiglio provinciale;
4. di dare mandato alla Giunta provinciale affinché sia data adeguata copertura finanziaria prima della stipula dell'atto costitutivo della società;
5. di valutare, contestualmente alla predisposizione del piano, la possibilità di cedere quote della società ai Comuni della provincia, nella misura massima del 49%, la metà delle quali da riservare, eventualmente, al Comune di Benevento; dando atto che a tal fine i compiti istituzionali resteranno invariati, nel rispetto del principio dello "in house providing";
6. di prevedere l'indicazione di un membro del consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale da parte del Comune di Benevento, previa sottoscrizione di quote societarie da parte dello stesso ente.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PROVINCIALIZZAZIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Relazione illustrativa

La legge regionale n. 4/2008, modificando in maniera sostanziale la n. 4/2007, ha affidato alle Province campane il ruolo più significativo nella gestione dei rifiuti (si veda schema di delibera allegato). Tale indirizzo è stato confermato dai tavoli istituzionali tenuti da oltre un anno a questa parte, soprattutto su convocazione del Sottosegretario Bertolaso o del Capo della sua segreteria, avv. Ettore Figliolia.

Al di là degli obblighi di legge, che comunque sono cogenti e immanenti, va evidenziato che la provincializzazione del ciclo dei rifiuti può essere uno strumento fondamentale per impedire, in futuro, che i problemi della città e della provincia di Napoli vengano ancora pagati anche dal Sannio.

Il quadro normativo, già confusionario e contraddittorio, si è ulteriormente aggravato a causa dei provvedimenti di urgenza che si sono resi necessari per fronteggiare le varie esigenze sorte sui territori campani. Non aiuta, infine, l'estrema mutevolezza delle scelte regionali, anch'essa causata soprattutto da una situazione oggettivamente complessa. Si pensi solo a due casi esemplificativi: 1. le linee guida per la gestione dei rifiuti in Campania per gli anni 2009-2013, emanate con due delibere di giunta regionale di ottobre 2008 e marzo 2009 (tra di loro differenti), hanno indirizzi diversi da quelli dei provvedimenti statali (decreti e leggi), a partire dal numero di inceneritori previsto in regione; 2. recentemente abbiamo appreso che la Regione non finanzia più i siti di compostaggio di cui al bando del luglio 2008, preferendo invece puntare alla conversione degli ex CDR (oggi STIR), tra cui naturalmente quello di Casalduni.

In questa situazione si aggravano le difficoltà di chi deve pensare ad una seria e tecnicamente strutturata programmazione pluriennale. A seconda della destinazione di un impianto come quello di Casalduni, infatti, deve essere organizzato l'intero ciclo provinciale, a partire dalla parte impiantistica e logistica. Risulta inoltre fondamentale mettere in piedi strumenti tecnico-operativi adeguati ai notevoli compiti in capo alle Province e alle nascenti società provinciali. Quella beneventana, ad esempio, dovrà assorbire il personale dei consorzi e dello STIR (circa 200 persone), mentre ancora non è definita la posizione delle altre persone comunque impegnate nella gestione dei rifiuti (LSU, cooperative, aziende private). Stante l'articolo 6 del CCNL, infatti, con il cosiddetto passaggio di cantiere le basse mansioni dovrebbero passare al nuovo soggetto. In altri termini, in mancanza di un indirizzo definitivo da parte del Governo, non è ancora possibile sapere quante persone la società dovrà assorbire. Infatti, nonostante nel luglio del 2008 la Provincia avesse richiesto informazioni ai Comuni, sono pochi quelli che hanno risposto, e non è dato di sapere se, nel frattempo, qualche ente abbia coinvolto ulteriori unità, proprio in vista della società provinciale.

La scelta della Provincia di Benevento, dopo le difficoltà di interlocuzione con il Sottosegretariato registratesi in primavera, ha sempre avuto l'affiancamento e il supporto

tantodi quest'ultimo che della Regione Campania – Assessorato ambiente. La stessa bozza di statuto, presentata ai Consiglieri provinciali nelle scorse settimane, è stata elaborata insieme al gruppo di esperti messi a disposizione dalle due strutture.

Il percorso immaginato è il seguente:

1. approvazione dello statuto in Consiglio provinciale, 5 agosto 2009. La società SAMTE (Sannio Ambiente e Territorio), è una srl con capitale iniziale di € 100.000,00, interamente in possesso della Provincia;
2. costituzione della società con atto notarile, possibilmente prima della pausa di agosto o al più subito dopo. Il legale rappresentante viene individuato nel Presidente della Giunta o in un suo delegato;
3. avviso pubblico per la selezione di un esperto qualificato, cui affidare, insieme al Sottosegretariato e alla Regione, la proposta di piano tecnico, industriale e organizzativo, da presentare al Consiglio entro 90 giorni dalla nomina;
4. esaurita questa fase si procederà alla nomina del cda e all'individuazione del direttore generale della SAMTE.

CONSIDERAZIONI.

Il piano tecnico, industriale e organizzativo sarà l'elemento strategico della società e del ciclo rifiuti. Per questo sarà presentato a istituzioni, parti sociali, associazioni interessate, che potranno presentare osservazioni e proposte. Analogamente sarà fatto con il nuovo piano provinciale rifiuti, la cui bozza sarà resa disponibile a settembre. Per il momento, si rimanda alle linee guida di cui alla delibera di giunta n. 512 del 30 luglio 2008, in cui si tracciano i principi a cui il piano dovrà rifarsi: diminuzione a monte dei rifiuti, differenziazione spinta, soprattutto col metodo del porta a porta, filiera del compost di qualità, uso di tecnologie a freddo in luogo dell'incenerimento dei rifiuti.

Affinché la programmazione sui rifiuti raggiunga i risultati sperati (si pensi anche al graduale passaggio dalla tassa alla tariffa), garantendo servizi efficienti in un quadro economicamente solido, appare importante il ruolo dei Comuni della provincia, a partire da quello di Benevento.

Come evidenziato dalla documentazione citata nello schema di delibera consiliare, la nascita della società provinciale è unanimemente considerata la priorità strategica da Governo, Regione e Provincia di Benevento. La costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale, infatti, potrà essere messa in cantiere nei mesi successivi, secondo le direttive che ci verranno suggerite dal Governo.

Non è da sottovalutare il fatto che, partendo prima di altre realtà, la società sannita potrà usufruire di affiancamento tecnico e risorse economiche particolarmente significative.

Gianluca Aceto

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

«SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO»

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita, ai sensi degli artt.113 e 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi degli articoli 15, 16 e 20 della L.R. n. 4/2008, una società di capitale a partecipazione prevalentemente e/o interamente pubblica, nella forma della società a responsabilità limitata, con la denominazione «SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.», alla quale affidare la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica e/o privi di rilevanza economica.

La società potrà operare anche con l'acronimo «SAMTE S.R.L.».

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare, del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto, si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

4.1 In conformità alla previsione dei già citati artt.113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000, costituisce oggetto della società l'erogazione di servizi pubblici locali, a rilevanza economica e/o privi di rilevanza economica, e precisamente:

- a** - raccolta rifiuti solidi urbani, integrando la raccolta dei diversi costituenti (umido, secco riciclabile, secco non riciclabile);
- b** - raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei residui suscettibili di recupero o riutilizzo, dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi;
- c** - spazzamento stradale, svuotamento dei cestini lungo le strade, estirpazione delle erbacce nelle pertinenze delle strade e dei marciapiedi, pulizia delle cunette, delle griglie dei pozzetti stradali, lavaggio e disinfezione stradale, pulizia delle deiezioni canine, raccolta delle siringhe abbandonate, controllo del territorio e segnalazione di eventuali discariche abusive;
- d** - lavaggio e disinfezione dei contenitori per la raccolta e manutenzione degli stessi;
- e** - raccolta e trasporto dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- f** - raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi;
- g** - bonifica dei siti inquinati, caratterizzazione, messa in sicurezza e ripristino ambientale;
- h** - pulizia aree adibite a mercato;
- i** - gestione delle isole ecologiche e degli impianti di trasferta;

I - realizzazione e gestione degli impianti provinciali di trattamento dei rifiuti, di captazione e recupero di bio-gas; ripristino ambientale; impianti di trasformazione in genere; impianti di vagliatura, compostaggio, selezionatura ed ogni altro tipo di impianto inerente il presente oggetto sociale, compreso l'attività di gestione tecnica e manutentiva di tutti gli impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, compiere ogni e qualsivoglia operazione connessa al presente oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, commercializzare i prodotti residui della lavorazione dei rifiuti nel territorio italiano ed all'estero.

I rapporti per l'erogazione dei servizi tra la società e l'Ente sono regolati da apposite convenzioni di affidamento dei servizi, con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico-economico approvato nelle delibere di affidamento.

La società potrà svolgere attività di studio o ricerca, consulenza tecnica, organizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché corsi di formazione negli ambiti sopra indicati, direttamente o tramite convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie ed economiche, contrarre mutui e prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie, anche reali, per obbligazioni di terzi, pure nei confronti di banche ed istituti di credito e, all'uopo, assistere i soci nelle stesse operazioni, il tutto nel rispetto delle Leggi 1 e 197 del 1991 e del Decreto legislativo n.385/1993, nonché di qualsiasi altra normativa di tempo in tempo vigente.

La società potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà, altresì, assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti, associazioni di imprese e consorzi, nazionali ed esteri, che

abbiano analoghe attività sociali e che si propongano, al contempo, scopi affini e/o comunque compatibili con quelli dei presenti patti sociali.

Essa potrà, inoltre, svolgere, per le società partecipate e consociate, servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali, di marketing, attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, nonché effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale ed in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e, infine, finanziamenti, il tutto nel rispetto della normativa prevista in materia di trasparenza bancaria.

La società si inibisce la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/1996.

La società si propone di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali ed intende, pertanto, avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, anche di natura finanziaria e fiscale, previste dalla normativa, comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, vigente in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "Mezzogiorno d'Italia".

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.

4.2 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

ART.4 bis AFFIDAMENTI IN HOUSE

Essendo la società in oggetto un organismo di capitale a partecipazione prevalentemente e/o interamente pubblica, viene precisato, ai sensi degli artt.113 e 113 bis del T.U.E.L., che:

a) gli enti pubblici locali soci svolgeranno attività di indirizzo, di programmazione, di

vigilanza e di controllo sulle attività della società, con le modalità di cui ai presenti patti sociali, nonché tramite il contratto di servizio, la carta dei servizi e/o gli altri strumenti di programmazione, di controllo e di coinvolgimento dei quali la stessa verrà dotata;

b) la società realizzerà "la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'"affidamento in house", sussistono:

a) gli indirizzi in atti, come da statuto e da contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;

b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo conformemente a quanto previsto dall'art.2449 cod.civ., attraverso una nomina diretta o attraverso l'esercizio del consenso o di un voto di lista;

c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; d) gli strumenti di programmazione, di controllo e di reporting e, quindi, i coinvolgimenti degli enti locali soci come da statuto (contratto di servizio) per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà:

a) il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione

nel seguito indicato;

b) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio e per singolo ente locale e la relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale;

c) un report riferito ai problemi, alle proposte, ai progressi, ai piani di azione (sino al prossimo report), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

In relazione al coinvolgimento degli enti locali, sarà cura dell'organo amministrativo

sottoporre isucitati strumenti di programmazione, di controllo e di reporting ai legali rappresentanti degli enti locali soci (in sede di Assemblea Ordinaria).

Il tutto:

1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, della programmazione, della vigilanza e del controllo da parte degli enti locali e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi;

2) da integrarsi evidentemente con le previsioni: a) di statuto; b) di contratto di servizio - quadro e di contratto di servizio specifico; c) della carta dei servizi.

ART.5 CAPITALE SOCIALE e FINANZIAMENTI DEI SOCI

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 cod.civ..

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

5.3 Possono rappresentare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.4 Deve ritenersi ammesso altresì il conferimento d'opera e/o di servizi da parte dei soci; in tal caso i conferimenti vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnati, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria.

5.5 Salvo il caso di cui all'art.2482 ter cod.civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 cod.civ..

5.6 Nel caso di riduzione per perdite tali da incidere sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, della

documentazione prevista dall'art.2482 cod.civ., in previsione dell'assemblea dei soci.

5.7 I soci, nel rispetto della normativa dettata per la trasparenza bancaria ed in conformità alle disposizioni di carattere fiscale, fatto salvo il disposto normativo dell'art.2467 cod.civ., possono provvedere al fabbisogno finanziario della società, anche in misura non strettamente proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute,

mediante versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, tanto fruttiferi che infruttiferi.

I versamenti e finanziamenti perfezionati a favore della società possono essere rimborsati mediante decisione dei soci assunta a norma dell'art.10), con le stesse modalità, tali fondi potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Il rimborso di tali valori ai soci può essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso può essere eseguito anche facendo ricorso all'indebitamento, ma in tal caso deve essere subordinato al rilascio, da parte dei soci, di idonee garanzie reali o personali per la restituzione alla società in caso di fallimento entro il trentuno dicembre dell'anno successivo.

ART.6 PARTECIPAZIONI SOCIALI

6.1 Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale non possono essere rappresentate da azioni, nè costituire oggetto di sollecitazioni all'investimento.

Esse sono nominative ed indivisibili, attribuiscono diritti sociali ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta nel capitale sociale e sono proporzionali ai conferimenti eseguiti dai soci medesimi.

6.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere detenute da privati nella misura massima del 15% del capitale sociale e per la restante parte da enti pubblici locali; esse non possono essere trasferite se non con il previo consenso degli enti pubblici locali soci ed a seguito di espletamento di procedura di pubblica evidenza.

6.3 La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art.2352 cod.civ.. La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

ART.7 RECESSO

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

7.2 Ai sensi degli artt.2497 e segg. cod.civ., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art.2497 quater cod.civ..

I soci hanno, altresì, il diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art.2469, secondo comma, cod.civ..

7.3 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel

libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

7.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.8 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Benevento su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

8.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

8.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tale caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

8.4 Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultima ipotesi verrà applicato l'art.2482 cod.civ..

8.5 Tuttavia, qualora a seguito del rimborso della partecipazione del socio receduto, il capitale sociale si dovesse ridurre al disotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari onde ricostituire il capitale ad un importo non inferiore al minimo legale medesimo ovvero dovranno provvedere alla trasformazione od allo scioglimento della società.

ART.9 ESCLUSIONE

Si richiama, quanto all'esclusione, la normativa codicistica vigente.

ART.10 DECISIONI DEI SOCI

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) le modificazioni dei patti sociali;
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

e) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;

f) la decisione inerente all'emissione di titoli di debito;

g) la stipulazione di contratti di affidamento diretto di servizi o il loro rinnovo, approvando gli schemi tipo del contratto di servizio e della convenzione di gestione dei servizi pubblici erogati e le relative modifiche;

h) il budget di esercizio ed il piano degli investimenti predisposti dall'organo amministrativo;

i) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione o non siano già ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;

l) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché le dismissioni di partecipazioni in essere;

m) l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami di azienda.

10.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (art.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art.11).

10.4 Non possono partecipare alle decisioni, in qualsivoglia modo formulate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

10.5 Non è necessaria la decisione dei soci atta ad autorizzare l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ART.11 ASSEMBLEA

11.1 Con riferimento alle materie individuate con le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) al precedente art.10, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (art.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) o dai presenti patti sociali, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

11.3 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal Registro delle Imprese, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi simili; in tale ultima ipotesi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata nel Registro delle Imprese.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In deroga ai principi generali vigenti in materia di società di capitali, attesa la peculiare natura della presente società, preordinata, come innanzi evidenziatosi, a realizzare "la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano", il compito di determinare la connotazione, la composizione ed i poteri dell'organo amministrativo e degli organi di controllo spetta esclusivamente agli enti pubblici locali soci.

ART.12 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

12.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.13 DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che, alla data fissata per l'adunanza, risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro soggetto, anche non socio, che non sia amministratore, sindaco, se nominato, e/o dipendente della società, nè, tantomeno, a società dalla stessa controllate ovvero agli amministratori ed ai dipendenti di queste ultime.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

ART.14 QUORUM ASSEMBLEARI

14.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.10), lettere b), c), d), g), h), i), l) e m) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.7).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.15 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.16 AMMINISTRAZIONE

16.1 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci legittimati all'atto della nomina, la quale, come innanzi precisatosi, dovrà avvenire esclusivamente ad opera dei soci pubblici locali:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e nelle competenze che verranno determinati dai soci legittimati in occasione della nomina.

16.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390

cod.civ e sono rieleggibili.

16.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci legittimati all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

16.4 Nel caso in cui la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più amministratori, i restanti o in mancanza i soci, dovranno convocare immediatamente l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita per accettazione dei nuovi amministratori, o l'assemblea, tenutasi ai sensi dell'art.2479 cod.civ., abbia deliberato di affidare l'amministrazione societaria ad un amministratore unico.

16.5 Laddove, invece, siano stati nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri.

Spetterà, in ogni caso, ai soci pubblici, con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.17 PRESIDENTE

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche

estraneo.

ART.18 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle cosiddette "decisioni collegiali", sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

18.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, gli amministratori dovranno redigere, in merito alla decisione adottata, un documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

- autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione degli amministratori consenzienti;

- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, compresi gli eventuali astenuti e coloro che abbiano espresso voto contrario.

18.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, gli amministratori dovranno, in merito alla decisione adottata, redigere apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In entrambi i predetti casi spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi espressi ricevuti e comunicarne gli esiti a tutti gli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se

nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto del consenso, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la loro astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica.

18.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con le stesse maggioranze è possibile stabilire la rimessione della decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.19 DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Con riferimento alle materie indicate nell'art.2475, quinto comma, cod.civ., ovvero nelle ipotesi di rimessione di cui al precedente art.18), nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

19.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, posta elettronica o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervergono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

19.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art.27) debbono essere adottate con decisione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ART.20 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

20.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod.civ., a un comitato

esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

In particolare, il consiglio di amministrazione provvede a delegare al presidente l'esercizio dei seguenti poteri:

- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la società, entro il limite per ogni operazione stabilito dall'assemblea dei soci;

- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la società, entro il limite per ogni operazione stabilito dall'assemblea dei soci;

- instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, definendo i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e/o stragiudiziali, in sede ordinaria o amministrativa, nonchè presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

- nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti;

- dare attuazione a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci e/o del consiglio di amministrazione, compiendo, altresì, tutti gli atti e le operazioni ad esse collegate.

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere conferiti in via congiunta e gli altri in via disgiunta. In mancanza di qualsivoglia precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

20.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.21 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

21.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.

21.2 Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

21.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

21.4 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.22 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.2 I soci legittimati possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, ferma restando la facoltà di provvedere alla stipula di un'apposita polizza assicurativa.

22.3 Nel caso la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dal consiglio

stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ART.23 ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci pubblici privati, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.11), possono eventualmente nominare, alternativamente:

- il collegio sindacale;
- un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ..

Per la disciplina dell'organo di controllo valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

ART.24 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE ED UTILI

24.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

24.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotta una somma non inferiore alla misura prescritta dalla legge, da destinare alla formazione della riserva legale e dedotti gli altri accantonamenti di legge ed eventuali riserve straordinarie, vanno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale, salvo diversa destinazione datane dall'assemblea.

24.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

24.5 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla distribuzione degli utili sino a che il capitale non sia reintegrato e ridotto in misura corrispondente.

24.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.25 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

25.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

25.2 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei patti sociali medesimi, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

25.3 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

25.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART.26 TITOLI DI DEBITO

La società ha facoltà di emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

La società può emettere titoli di debito per un ammontare complessivamente non eccedente quello risultante dalla somma del capitale sociale e della riserva legale e/o eventuali riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi nel rispetto di quanto sopra prescritto possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza speciale a norma delle leggi vigenti. In caso di successiva circolazione, chi trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali ovvero soci della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese. Essa può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART.27 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

27.1 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato ai sensi di legge e dei patti sociali, possono essere adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, con deliberazione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico, le decisioni concernenti:

- a) l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art.2482 bis cod.civ.;
- b) la decisione di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt.2505 e 2505 bis cod.civ.;
- c) l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art.26).

27.2 Qualora, invece, la società sia amministrata da un amministratore unico ovvero da

più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, le decisioni relative alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono riservate, in via esclusiva, all'assemblea dei soci.

27.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art.2478, ultimo comma, cod.civ., i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma della fonte normativa da ultima citata o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

27.4 In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art.2464 cod.civ., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall'art.2470 cod.civ..

ART.28 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto da questi patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.



Provincia di Benevento

La III Commissione Consiliare riunita l'anno 2009 il

giorno 30 del mese di AGOSTO a seguito di regolare avviso, sotto

la presidenza del Consigliere CAPOBIANCO ANGELO

sull'oggetto: "PROVINCIALIZZAZIONE CICLO INTEGRATO

RIFIUTI - ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO DELLA

SOCIETA' PROVINCIALE"

a voti

è del parere:

(OMISSIS...) ESPRIME, A MAGGIORANZA DI VOTI,

PARERE FAVOREVOLE CON L'ASTENSIONE DEL

GRUPPO DI MINORANZA CHE SI RISERVA DI ESPRIME

RE IL PARERE IN CONSIGLIO PROVINCIALE.

Il Segretario

Carlucci